

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 41° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente RICEVUTO

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi» (269-B), d'iniziativa del senatore Biscardi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

##### **(Discussione e approvazione)**

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> .	Pag. 2, 5, 7 e <i>passim</i>
BISCARDI ( <i>Misto</i> ) .....	3, 10, 11 e <i>passim</i>
BUCCIARELLI ( <i>PDS</i> ) .....	13
CANNARIATO ( <i>Verdi-La Rete</i> ) ...	5, 11, 13 e <i>passim</i>
INNAMORATO, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> .....	7, 10, 15 e <i>passim</i>
MANZINI ( <i>DC</i> ) .....	5, 12, 16 e <i>passim</i>
NOCCHI ( <i>PDS</i> ) .....	4, 10, 11 e <i>passim</i>
POLENTA ( <i>DC</i> ) .....	7
STRUFFI ( <i>PSI</i> ) .....	6, 17
ZILLI ( <i>Lega Nord</i> ) .....	6, 10, 11 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 10,10.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi» (269-B)**, d'iniziativa del senatore Biscardi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi», d'iniziativa del senatore Biscardi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Avverto che, non essendo pervenuti i pareri obbligatori sui nuovi emendamenti presentati ieri, occorre sospendere la seduta fino alle ore 15 per consentire alle Commissioni consultate di pronunciarsi.

Sospendo pertanto la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 10,15 e sono ripresi alle ore 15,40.*

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in oggetto, approvato molto rapidamente dalla nostra Commissione in sede deliberante, è rimasto fermo per più di un anno presso la Commissione competente della Camera, probabilmente perchè durante la discussione, pur approfondita e articolata, si è cercato di inserire nel provvedimento altri argomenti ed altre materie, che per la verità poi non vi hanno trovato ospitalità. Comunque il dibattito è stato produttivo se è vero, come è vero, che per quanto riguarda le disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole alla fine è stato raggiunto un obiettivo più preciso, più articolato e più puntuale. Infatti, rispetto al testo approvato dal Senato, il provvedimento contiene tre nuovi articoli che si riferiscono a questa specifica materia.

In particolare, nell'articolo 2 si afferma che nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi della scuola la valutazione dei titoli viene effettuata soltanto per i candidati che abbiano superato la prova scritta e quella orale. Potremmo dire che è un po' l'«uovo di Colombo», ma è una norma essenziale per ottenere una maggiore celerità nel processo di valutazione dei requisiti dei partecipanti ai concorsi. Infatti non si tratta di una questione soltanto formale bensì sostanziale sotto il profilo delle garanzie della segretezza dei requisiti

fino a quel momento. Inoltre, si determina una maggiore celerità nel processo di valutazione dei titoli e quindi nello svolgimento dei concorsi stessi.

Altro articolo importante (anche se al comma 2 forse configura una sorta di sanatoria) è l'articolo 3 che, al comma 1, prevede che gli insegnanti della scuola materna in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti per legge possono partecipare ai concorsi di reclutamento per il personale direttivo della scuola elementare. Per quanto riguarda il suddetto comma 2, secondo il quale le disposizioni relative all'ammissibilità degli insegnanti della scuola materna in possesso dei requisiti prescritti ai concorsi per il reclutamento di personale direttivo della scuola elementare si applicano anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 1° settembre 1992, devo esprimere delle perplessità perchè, come dicevo, si tratta di una sorta di sanatoria: sanatoria che abbiamo tentato in tutti i modi di evitare, anche nelle discussioni che si sono svolte in questa Commissione, perchè potrebbe configurare una punizione verso coloro che non hanno provveduto alla presentazione delle domande di partecipazione a quel concorso, e questo potrebbe dar luogo a ulteriore contenzioso in una materia già molto controversa.

L'articolo 4, infine, differisce al 31 ottobre 1993 il termine di cui al primo comma dell'articolo 70 della legge n. 312 del 1980.

Comunque, in conclusione, ritengo di poter affermare che la Camera dei deputati, in un tempo forse eccessivo rispetto ai risultati raggiunti, ha reso il provvedimento più pregnante rispetto al testo licenziato dal Senato, soprattutto perchè in Senato la discussione si era indirizzata in particolare sull'aspetto della proroga della validità dei concorsi direttivi. Peraltro, evidenti ragioni di opportunità politica inducono ad approvare il provvedimento senza modifiche.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BISCARDI. Signor Presidente, il disegno di legge aveva il preciso obiettivo di omologare la validità di tutte le graduatorie dei docenti e dei non docenti e del personale direttivo della scuola. Successivamente, sempre in relazione a questo argomento principale, sono state aggiunte dalla Camera le disposizioni di cui all'articolo 2, tra le quali particolare rilievo assumono quelle relative alla valutazione dei titoli *ex post*, dopo la prova scritta e quella orale. Vi è poi la questione di cui al secondo comma dell'articolo 2, che prevede lo svolgimento della prova scritta, in presenza di un numero rilevante di candidati, in ambito regionale o interregionale, così come avviene per il personale docente.

Per quanto riguarda l'articolo 3, ho ascoltato l'obiezione del relatore. L'articolo introduce al primo comma una norma che secondo me è pienamente accoglibile. Si afferma che il personale della scuola materna in possesso di laurea può dirigere una scuola elementare, anche perchè i direttori della scuola elementare a loro volta possono dirigere le scuole materne. Infatti, il segmento della scuola materna è ormai da ritenere parte integrante della scuola dell'obbligo, anche se legislativamente non è ancora così. Per quanto riguarda il comma 2, è vero che si tratta di una sanatoria, ma *in itinere*: infatti il concorso fu

indetto il 23 marzo del 1992 e il disegno di legge fu presentato all'inizio della legislatura e cioè nel maggio dello stesso anno: non si poteva dunque parlare di sanatoria *ex post*.

L'obiezione sollevata relativa a coloro che non hanno partecipato al concorso ritenendo di non averne i titoli è condivisibile, così come è vero che sorge il problema nei confronti dei partecipanti al concorso precedente: ragioni di equità mi hanno spinto a presentare l'emendamento 3.1 (sul quale non insisto) volto ad estendere la sanatoria anche al concorso precedente.

In conclusione, ritengo che il disegno di legge al nostro esame si inserisca in un quadro generale e che le modifiche apportate non rappresentino una superfetazione introdotta forzatamente nel provvedimento. Certo, qualche aggiustamento ulteriore si poteva inserire, ma sostanzialmente il testo risponde a criteri di logicità e di equità all'interno dell'ordinamento scolastico.

**NOCCHI.** Il Gruppo del PDS non è soddisfatto per il modo in cui la Camera dei deputati ha modificato il testo licenziato da questo ramo del Parlamento. Le perplessità riguardano soprattutto la soluzione adottata nell'articolo 3 che è valida soltanto per una determinata tipologia di personale, mentre avremmo preferito estendere le disposizioni a tutti coloro che si sono trovati nelle stesse condizioni.

Sottolineiamo il fatto che il disegno di legge estende la validità delle graduatorie raccogliendo un'istanza rappresentata dalla nostra parte politica all'inizio della legislatura attraverso un disegno di legge, e quindi dal punto di vista della titolazione concordiamo con l'impostazione del provvedimento; ma analizzando l'articolato il giudizio si modifica.

Abbiamo presentato alcuni emendamenti sui quali sarebbe interessante ascoltare il parere della Commissione. L'emendamento 2.1 è volto ad estendere la validità delle graduatorie di alcuni concorsi a posti di ispettore tecnico, contribuendo in tal modo ad una gestione più perequata e giusta, ed è comunque collegato a quanto stabilito in altra parte del disegno di legge. Del resto la Camera dei deputati, raccogliendo sostanzialmente tali indicazioni, ha approvato un apposito ordine del giorno che impegna il Governo a intraprendere tutte le opportune iniziative. Il subemendamento 4.0.1/1, volto ad aggiungere un comma all'articolo relativo agli incarichi di presidenza proposto dall'emendamento 4.0.1, risolve un problema interpretativo, sanando alcune ingiustizie del passato. Il subemendamento 4.0.2/1, inteso a sua volta ad aggiungere un comma all'articolo relativo alla graduatoria, proposto con l'emendamento 4.0.2, chiarisce che il servizio retribuito estivo va contabilizzato nel servizio di insegnamento. L'emendamento 4.0.3, di cui è primo firmatario il collega Sposetti, affronta il problema dei docenti di libere attività musicali, cioè di una categoria che si è trovata in una situazione inaccettabile in base all'interpretazione data alla normativa vigente.

In conclusione, ritengo che il disegno di legge avrebbe bisogno di un approfondimento maggiore, quindi chiedo ai colleghi di valutare la portata degli emendamenti da noi presentati.

MANZINI. Signor Presidente, ritengo che il testo che la Camera ci ha inviato abbia accolto alcune delle esigenze maturate in questi due anni. Ritengo anche che l'inserimento di alcune norme di salvaguardia in materia di concorsi abbia un senso positivo. Trovo forse superfluo l'articolo 4, in quanto credo che già esista una proroga fino al termine previsto, praticamente già decorso; sarebbe dunque opportuno sopprimere l'articolo 4. Comunque ritengo prioritaria l'approvazione del testo in esame, perciò mi pongo di fronte agli emendamenti presentati da questo punto di vista, senza darne un giudizio di merito, limitandomi a valutare l'opportunità o meno di intervenire sul provvedimento per rinviarlo di nuovo all'esame dell'altro ramo del Parlamento con la probabilità, assai forte, che non possa essere approvato definitivamente.

Personalmente dunque invito la Commissione a respingere gli emendamenti, non per il loro contenuto ma, lo ripeto, per una valutazione di opportunità, pur considerando alcune delle proposte avanzate del tutto fondate e meritevoli di essere accolte. Ritengo più utile approvare il testo inviato dalla Camera per farlo diventare legge e quindi evitare il rischio, anzi la quasi certezza, di veder vanificato tutto il lavoro svolto finora per volerlo ulteriormente perfezionare.

CANNARIATO. Il disegno di legge che stiamo esaminando a mio avviso va approvato senza modifiche per i motivi di opportunità già evidenziati, anche se personalmente concordo sugli emendamenti presentati, senz'altro migliorativi nei confronti di una materia così confusa e così aggrovigliata da accentuare giorno per giorno il contenzioso degli insegnanti e dei dipendenti della pubblica istruzione a causa della difficoltà di interpretare le tante leggi, leggine e regolamenti che costringono ogni anno a riesaminare ripetutamente le graduatorie dei provveditori; la situazione è tale che nelle varie classi gli insegnanti si avvicendano in continuazione a seconda dell'accoglimento o meno dei ricorsi. Se il testo poteva essere migliorato, forse era il caso di farlo per mettere ordine in questa grande confusione; però siamo forse giunti al punto finale di questa nostra esperienza, e se non vogliamo inseguire l'ottimo per non raggiungerlo mai è bene che ci accontentiamo del buono che abbiamo a portata di mano.

Vorrei fare anche una osservazione che potrebbe sembrare superflua, ma che ritengo essenziale. Quando all'articolo 2 si dice che i titoli devono essere valutati dopo aver superato le prove scritte e orali, si indica una condizione essenziale per partecipare, ma faccio presente che la valutazione si fa dopo aver dato prova di sapere, quindi mi sembra lapalissiano e inutile indicare una disposizione del genere.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il problema esiste nel senso che la valutazione avverrà solo per i candidati che avranno superato quelle prove.

CANNARIATO. Non ha alcun valore parlare di una valutazione dei titoli per chi non avrà superato le prove scritte e orali. Non so se vi è una norma specifica in senso contrario o se si sia instaurata una interpretazione distorsiva di quello che è un principio fondamentale.

Comunque, se intendiamo sanare alcune situazioni, dobbiamo approvare il testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera.

STRUFFI. Signor Presidente, anche il Gruppo del PSI è orientato all'approvazione del testo come pervenuto dalla Camera, con le integrazioni e le modifiche che in buona sostanza hanno migliorato alcune parti del disegno di legge, migliorandone anche lo spirito di fondo.

Certamente sono condivisibili alcune delle perplessità sollevate oggi. In particolare, il senatore Cannariato e il senatore Nocchi ne hanno indicate alcune con precisione, però dobbiamo oggettivamente valutare, non per pressioni esterne o per la volontà di legiferare comunque in un momento di precarietà, le condizioni attuali. Il Parlamento è prossimo allo scioglimento, e anche su questo aspetto si potrebbe aprire una discussione, pur non essendo questa la sede. Comunque ritengo che il provvedimento contribuisca a migliorare la situazione attuale facendo chiarezza e sistemando in modo più equo ed equilibrato alcune situazioni all'interno dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Pertanto esprimo un parere favorevole al testo in esame.

ZILLI. Signor Presidente, il disegno di legge in esame è stato presentato in Parlamento all'inizio di questa legislatura, esattamente nel mese di maggio del 1992, ed è stato da noi approvato il 7 agosto sempre del 1992; arriva oggi, alla fine della legislatura, al nostro esame in seconda lettura con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Per le ragioni esposte soprattutto dal senatore Manzini, relative al rischio che un ulteriore rinvio alla Camera possa comportare la decadenza del provvedimento, occorre fare una valutazione nel merito e prendere posizione sulle modifiche rispetto all'impianto iniziale. Se alcune dilatazioni della normativa sono abbastanza comprensibili, per altre ho qualche riserva. Il provvedimento era nato per rendere triennali le graduatorie del concorso, a posti direttivi della scuola di ogni ordine e grado, in analogia alle graduatorie dei docenti; era questa una ragione di opportunità e di equità, cui si sono aggiunte altre previsioni sulle quali nutro delle perplessità di ordine generale, pur dichiarando fin d'ora che la nostra posizione è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Si afferma che gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti possono accedere al concorso per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare; si tratta di un fatto molto innovativo, e bisogna verificarne la compatibilità con le disposizioni relative ad altri concorsi. Un'altra osservazione riguarda la sanatoria *a posteriori* di coloro che sono stati ammessi con riserva; la disposizione, pur venendo incontro a certe aspettative, pone un problema nei confronti di coloro che non hanno partecipato al concorso ritenendo di non avere i titoli e quindi si sono autoesclusi. Sulla questione della riserva esistono molti casi, alcuni dei quali eclatanti per l'ingiustizia che si è determinata. Ne voglio citare uno: l'articolo 19 del decreto ministeriale 23 marzo 1990 relativo ai concorsi ordinari per la scuola secondaria prevede che in

alcuni casi i candidati già in possesso di un'abilitazione possano accedere al completamento delle prove per ottenere un'altra abilitazione; per esempio, coloro che sono in possesso dell'abilitazione per la classe LXVI (materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado) possono conseguire l'abilitazione per la classe LXIX (materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali) sostenendo solo la prova di latino. Ma l'articolo 19 precisa che tale possibilità è riservata a coloro che hanno conseguito l'abilitazione «ai sensi dell'ordinamento precedente». Dovrebbe essere interesse dell'amministrazione fare in modo che si possa accedere a più abilitazioni al fine di meglio utilizzare il personale, e invece si sancisce un'interpretazione rigida di tale possibilità.

In sostanza, sulla sanatoria delle ammissioni con riserva si apre un fronte che rischia di creare delle sperequazioni nel momento in cui si prendono in considerazione soltanto alcune situazioni. Sarebbe invece necessario evidenziare tutte le situazioni di ingiustizia e prevedere una sanatoria generale. Oggi però, nell'imminenza della fine della legislatura, c'è il rischio di affossare tutto; pertanto sono contraria ad introdurre emendamenti che riguardano soltanto alcune categorie.

POLENTA. La disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 3, che riconosce agli insegnanti di scuola materna la possibilità di partecipare al concorso per il ruolo direttivo della scuola elementare, mi sembra opportuna in quanto non è mai stata attuata la disposizione che prevedeva la figura del direttore didattico nella scuola materna, la cui gestione è stata affidata ai direttori didattici della scuola elementare. Per tali motivi, mi sembra giusto ed opportuno offrire agli insegnanti della scuola materna la possibilità di accedere al ruolo direttivo della scuola elementare, onde porre su un piano di parità questa fascia di personale.

Esprimo anch'io alcune perplessità sul comma 2 dell'articolo 3 in quanto indubbiamente ci sono degli insegnanti che avrebbero potuto partecipare al concorso e non lo hanno fatto. Prevalgono però le ragioni di carattere generale circa la necessità di approvare il disegno di legge senza modifiche.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ho udito che anche altri colleghi hanno espresso perplessità su una sanatoria che determina una disparità di trattamento materiale tra chi ha presentato la domanda di partecipazione al concorso pur non avendo i requisiti e chi non l'ha presentata. Se il disegno di legge fosse stato approvato tempestivamente avrebbe riaperto i termini per la presentazione delle domande; *rebus sic stantibus* non è possibile tornare indietro in quanto l'impegno è quello di approvare celermente il provvedimento. Ritengo però che la disposizione determinerà ulteriore contenzioso, oltre a quello che già grava sulla pubblica istruzione.

INNAMORATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prendo atto dell'orientamento espresso dalla Commissione, favorevole ad approvare il disegno di legge senza ulteriori modifiche per

contribuire a chiarire alcune disposizioni in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi della scuola. Non entrerò nel merito dei punti sui quali anche il Governo non era concorde; ritengo siano prevalenti le ragioni per acquisire intanto il buono piuttosto che ricercare l'ottimo, come diceva anche il collega Cannariato.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame degli articoli.

La Presidenza ritiene di non dover approfondire l'ammissibilità degli emendamenti presentati, visto l'andamento del dibattito e i tempi a disposizione. Gli emendamenti verranno illustrati ed eventualmente votati nel corso dell'esame delle modificazioni apportate al testo del Senato dalla Camera dei deputati.

Passiamo dunque all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

1. I concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, sono indetti ogni tre anni. Le relative graduatorie hanno validità triennale per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando.

2. Qualora le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, indetti con i decreti del Ministro della pubblica istruzione 10 aprile 1990, 11 aprile 1990, 17 aprile 1990, 18 aprile 1990, 19 aprile 1990, 20 aprile 1990 e 26 aprile 1990, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (4<sup>a</sup> Serie speciale) n. 56-*bis* del 17 luglio 1990, siano esaurite e rimangano posti ad esse assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

Il comma 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il comma 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 con la modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:



## Art. 2.

1. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domande di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, può disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il Sovrintendente scolastico della sede ove avrà luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

3. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151.

4. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico banditi con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (4<sup>a</sup> serie speciale) rispettivamente n. 90 del 1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989 mantengono validità, dall'articolo 43, ultimo comma, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto ai concorsi già espletati, e per sei mesi dalla data di compimento dell'anno di validità quanto ai concorsi in via di espletamento. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura dei posti vacanti delle rispettive aree e disponibili nel periodo di validità prorogata delle relative graduatorie».

2.1

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5. Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico banditi con i decreti ministeriali 23 maggio 1988 e 21 giugno 1988, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (4<sup>a</sup> serie speciale) rispettivamente n. 90 del 1988 e n. 2 del 10 gennaio 1989 mantengono validità, dall'articolo 43, ultimo comma, dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge quanto ai concorsi già espletati. Le nomine dei candidati inclusi nelle graduatorie di merito sono disposte per la copertura dei posti vacanti delle rispettive aree e disponibili nel periodo di validità prorogata delle relative graduatorie».

2.2

RICEVUTO

INNAMORATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

NOCCHI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 2.2.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

NOCCHI. Annuncio l'astensione del mio Gruppo sull'articolo 2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

### Art. 3.

1. Gli insegnanti della scuola materna in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo della scuola elementare.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai candidati ammessi con riserva al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (4<sup>a</sup> Serie speciale) n. 69 del 1° settembre 1992.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, dopo le parole: «anche ai candidati ammessi con riserva» aggiungere le altre: «al concorso indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 12 aprile 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (4<sup>a</sup> serie speciale) n. 56-bis del 17 luglio 1990, e».*

3.1 BISCARDI, NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

BISCARDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.1

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

ZILLI. Signor Presidente, annuncio la mia astensione sull'articolo 3, e vorrei ribadirne i motivi.

Il primo comma dell'articolo modifica un principio di carattere generale. Fra i requisiti necessari per accedere al ruolo direttivo vi è il servizio nel ruolo docente; si tratta di un principio generale previsto per tutti i concorsi direttivi. Con l'articolo in esame si modifica tale principio, e la mia perplessità, senza dichiararmi in modo preconcetto ostile all'introduzione di questa particolare sistemazione, attiene alla

necessità di esaminare il complesso delle norme previste per accedere ai ruoli direttivi. Anche sul secondo comma avanzo una riserva, quindi complessivamente mi astengo sull'articolo 3.

CANNARIATO. Vorrei sapere se in passato vi era una norma che proibiva agli insegnanti della scuola materna in possesso dei requisiti della laurea e dell'abilitazione all'insegnamento di partecipare ai concorsi per direttore didattico. Se vi era una norma del genere, sono contrario all'approvazione di un articolo che sana le situazioni pregresse; se invece non vi era una norma che proibiva la loro partecipazione, la situazione non si modifica. Non condivido quindi una norma di sanatoria che premierebbe chi ha rischiato, pertanto annuncio la mia astensione.

NOCCHI. Anche il Gruppo del PDS annuncia la sua astensione su questo articolo, per le motivazioni già esposte nel precedente intervento.

In realtà, si tratta di una sanatoria molto parziale, che prende in considerazione un determinato anno, salta quello successivo, e sana di nuovo quello immediatamente dopo. L'emendamento che avevamo presentato tendeva proprio a rendere omogenei gli esiti per il personale che si trova nelle stesse condizioni di partenza. Purtroppo la modifica non è possibile perchè inopportuna, e l'emendamento è stato conseguentemente ritirato. Auspichiamo tuttavia una iniziativa del prossimo Parlamento per recuperare le situazioni non considerate.

BISCARDI. Signor Presidente, vorrei dare un chiarimento di ordine tecnico per fugare alcune perplessità. Purtroppo nella scuola italiana le varie normative si sovrappongono in maniera a volte non chiara. In passato era stato previsto il concorso direttivo per la scuola materna in quanto questa scuola rappresentava un segmento diverso rispetto alla scuola elementare. Successivamente i due segmenti sono stati uniti nell'ambito della scuola elementare. A quel punto le due scuole possono essere considerate in modo unitario.

Ritengo dunque che la norma in esame sani un vuoto legislativo per l'accesso ai ruoli direttivi da parte del personale delle scuole materne, e per questo annuncio il mio voto favorevole.

ZILLI. Però era anche previsto l'accesso per il passaggio di ruolo.

BISCARDI. Per risponderle, si può richiamare un esempio del passato. Una volta vi erano il ginnasio inferiore e il ginnasio superiore: i professori del ginnasio inferiore potevano partecipare al concorso solo per quel ginnasio, o al massimo, per quanto riguardava il ginnasio superiore, potevano partecipare ai concorsi per i ginnasi isolati; quando è intervenuta la normativa che ha modificato la situazione inserendo il ginnasio superiore nei licei, in un primo tempo il personale del ginnasio superiore non poteva partecipare al concorso a preside; successivamente questa possibilità è stata estesa anche ai professori di ginnasio superiore. Si trattò di un adeguamento normativo alla situazione venutasi a creare.

Attualmente la scuola elementare e quella materna sono un tutt'uno, e del resto attualmente un direttore di scuola elementare può dirigere anche una scuola materna, pur non provenendo dalla scuola materna. Quindi si tratta di una norma che asseconda l'evoluzione che vi è stata, una evoluzione secondo me giusta: non era possibile infatti mantenere distinti questi due segmenti di scuola, perchè è giusto che lo sviluppo psicofisico del bambino venga considerato dalla scuola materna fino alla fine della scuola elementare.

MANZINI. Signor Presidente, per quanto riguarda il primo comma di questo articolo sono convinto della sua opportunità. Non vi è dubbio che nel momento in cui andiamo ad instaurare l'autonomia delle scuole con l'istituzione delle singole unità scolastiche nel 90 per cento dei comuni italiani dobbiamo avere presenti diversi ordini di scuola, perchè le scuole materna ed elementare sono presenti ovunque e lo stesso vale per la scuola media. Non vi è dunque dubbio che stiamo andando nella direzione di una dirigenza verticale, della istituzione di un solo dirigente scolastico per tutto il nucleo considerato. In media, i comuni italiani hanno una popolazione di 2.000-3.000 abitanti che si troveranno ad avere una sezione di scuola materna, una di scuola elementare e una di scuola media, con un totale di circa 11 classi che formeranno l'unità scolastica minima alla quale riconoscere l'autonomia in quanto territorialmente importante. Del resto, questo processo sta avvenendo anche nelle scuole superiori; infatti esistono istituti tecnici e professionali con una unica presidenza, nonostante la forte resistenza delle direzioni didattiche per ragioni di gestione. Pertanto la strada intrapresa è giusta e la figura del dirigente scolastico si deve immaginare con una preparazione molto forte di tipo didattico-pedagogico, più che con una specializzazione nell'indirizzo di studi. In tal senso deve intendersi la figura del preside *manager* che deve dunque essere un esperto di didattica e di pedagogia e non (in questo hanno ragione gli studenti) simile ad un organizzatore di azienda. Per tali motivi condivido la formulazione del comma 1.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 3, va precisato che quello del 1992 è l'unico concorso ancora in atto, perchè il precedente è stato dichiarato chiuso, pertanto non si commette alcuna ingiustizia. D'altra parte, nella direzione di superare lo specifico dei singoli dirigenti scolastici, una data di inizio andava stabilita; semmai si porrà il problema di quali eventuali prove o titoli debba presentare chi ha superato un concorso precedente. In ogni caso non si tratta di una sanatoria nei confronti di chi non aveva titoli. Per tali motivi mi sembra giusto approvare l'articolo 3.

INNAMORATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È importante che la discussione rimanga agli atti affinché in sede attuativa il Governo possa conformarsi all'orientamento della Commissione. Le osservazioni del senatore Manzini colgono aspetti molto importanti e sono condivisibili. Per quanto riguarda le graduatorie, il Governo conferma (in tal senso aveva presentato anche una proposta modificativa) che il recupero dei candidati ammessi con riserva al concorso indetto il 23 marzo 1992 non potrà determinare un sovertimento delle

graduatorie in quanto restano in ogni caso valide le nomine e le assegnazioni già disposte per i vincitori di concorso.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

**Art. 4.**

1. Il termine di cui all'articolo 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, è differito al 31 ottobre 1993.

**NOCCHI**. Annuncio la mia astensione su questo articolo.

**BUCCIARELLI**. Anch'io mi astengo.

**CANNARIATO**. Dichiaro anch'io la mia astensione.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 e dei relativi subemendamenti:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno 35/50 nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside nella scuola media, indetto per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che hanno partecipato, con riserva, al concorso indetto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1990 ed hanno maturato il biennio di incarico di presidenza negli istituti secondari di primo grado alla data di pubblicazione del bando di concorso (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991), sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purchè alla data di partecipazione all'esame-colloquio del predetto concorso riservato, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato».

*All'emendamento 4.0.1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I due anni di incarico di presidenza, di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, devono intendersi svolti entro il 31 maggio 1991, data di promulgazione del bando relativo al concorso riservato».

4.0.1/1

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

*All'emendamento 4.0.1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. I due anni di incarico di presidenza, di cui all'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, devono intendersi svolti entro il 31 maggio 1991, data di promulgazione del bando relativo al concorso riservato».

4.0.1/2

RICEVUTO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. La data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a cattedre per soli titoli è da ritenersi la stessa prevista per il completamento delle procedure concorsuali, il 31 dicembre 1989, come stabilito dai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. I docenti inclusi in graduatoria con riserva, per aver presentato la domanda entro il termine previsto dal comma precedente, sono considerati inclusi nella graduatoria dei concorsi a cattedre per soli titoli a tutti gli effetti: gli stessi docenti hanno diritto, come previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge citato, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee nella provincia in cui hanno presentato la relativa domanda.

2. Ai docenti nominati in base a quanto disposto dal comma precedente verrà assegnata la sede entro i posti disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995».

4.0.2

BISCARDI, NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

*All'emendamento 4.0.2, aggiungere il seguente comma:*

«2-bis. Per servizio di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b) deve intendersi anche il servizio retribuito estivo».

4.0.2/1

NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI, SPOSETTI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. ...

1. Il titolo di studio conferito, ai docenti di libere attività musicali in servizio nell'anno scolastico 1980/81, che hanno frequentato il corso triennale speciale di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, deve intendersi validamente conseguito.

2. Sono di conseguenza parimenti valide le abilitazioni all'insegnamento successivamente conseguite. Ai medesimi docenti si applica quanto disposto dall'articolo 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

3. I docenti che, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, e dell'articolo 44, comma 7, della legge 20 maggio 1982, n. 270, risultino comunque mantenuti in servizio sino al 31 agosto 1993, sono immessi in ruolo in soprannumero a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge».

4.0.3

SPOSETTI, BISCARDI, NOCCHI, ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI

BISCARDI. Intendo ritirare l'emendamento 4.0.1.

NOCCHI. Lo faccio mio, insieme alle senatrici Alberici, Pagano e Bucciarelli.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sul subemendamento 4.0.1/1 mi rimetto alla Commissione.

INNAMORATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario.

CANNARIATO. Annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il subemendamento 4.0.1/1 presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Avverto che l'emendamento 4.0.1/2 risulta conseguentemente precluso.

Sull'emendamento 4.0.1 mi rimetto alla Commissione.

INNAMORATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo parere contrario.

ZILLI. Dichiaro la mia astensione.

CANNARIATO. Anch'io mi astengo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1 presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Esprimo parere negativo sull'emendamento 4.0.2 e conseguentemente sul subemendamento 4.0.2/1.

INNAMORATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il parere del Governo è negativo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il subemendamento 4.0.2/1 presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.2.

ZILLI. Annuncio la mia astensione.

CANNARIATO. Anch'io mi astengo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.0.2 presentato dal senatore Biscardi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.3.

MANZINI. Signor Presidente, nel merito credo sarebbe giusto accogliere questo emendamento, ma poichè l'approvazione di una modifica comporterebbe la quasi sicura decadenza del provvedimento, annuncio il mio voto contrario su di esso.

ZILLI. Come già ha detto il senatore Manzini, siamo costretti ad un discorso di carattere generale relativo all'urgenza di definire il provvedimento nei tempi che abbiamo a disposizione; nel merito condivido la proposta in esame, e per quanto riguarda le sanatorie auspico un concorso generale. Per queste motivazioni annuncio la mia astensione.

CANNARIATO. Anch'io annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In qualità di relatore mi associo alle motivazioni espresse dai colleghi che sono intervenuti ed esprimo parere negativo sull'emendamento.

INNAMORATO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 4.0.3 presentato dal senatore Sposetti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.



NOCCHI. Signor Presidente, annuncio l'astensione del Gruppo del PDS per le riserve già espresse nell'intervento in sede di discussione generale. Comprendiamo che in questo scorcio di legislatura probabilmente non si sarebbe potuto fare altrimenti; tuttavia, per testimoniare che i contenuti di questo disegno di legge non ci soddisfano complessivamente, ci asterremo nella votazione finale.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A nome dei senatori socialisti dichiaro il voto convinto a favore del disegno di legge. Desidero anche ribadire la mia soddisfazione per il dibattito sviluppatosi sul disegno di legge, aggiungendo che alcuni aspetti del testo, come quello che investe il problema delle diverse sanatorie, dovranno essere rivisti, e che il Governo dovrebbe impegnarsi per trovare spazi e iniziative legislative idonee. Per quanto riguarda l'emendamento sugli ispettori tecnici, è stato opportuno ritirarlo essendo già stato approvato alla Camera dei deputati a larghissima maggioranza un ordine del giorno in materia.

Detto questo, in qualità di relatore invito la Commissione a votare favorevolmente il disegno di legge in esame.

BISCARDI. Ringrazio la Commissione per l'attenzione riservata a questo disegno di legge. Mi associo anch'io alle dichiarazioni precedenti e anch'io voglio distinguere tra l'urgenza e la linearità della triennialità di applicazione delle graduatorie e l'esigenza di sanare con provvedimenti specifici le situazioni di tutte le categorie di personale direttivo, docente e non docente, che dovranno essere riesaminate, speriamo, nella prossima legislatura onde evitare un ampio contenzioso presso il Ministero della pubblica istruzione.

Per quanto riguarda gli ispettori, il riferimento al decreto legislativo n. 29 di quest'anno pone in una situazione diversa anche il servizio ispettivo rispetto alla dirigenza dell'amministrazione e si potrà dar luogo a un discorso nuovo. Allo stato attuale sarebbe stato possibile solo se il personale ispettivo fosse rimasto nel comparto della scuola e non fosse transitato in quello della dirigenza dello Stato.

È stata posta la questione della omologazione della validità temporale della graduatoria del personale direttivo a quella del personale docente. Il problema rimane aperto e lo affidiamo a chi verrà dopo di noi.

STRUFFI. Annuncio il mio voto favorevole sul provvedimento in esame, sottolineando la necessità che nella prossima legislatura si riesca a rendere più equo il settore dell'istruzione pubblica, soprattutto nella materia oggi in esame. Si tratta di un provvedimento positivo, che va apprezzato per lo sforzo effettuato anche dalla Camera.

MANZINI. Forse questo è l'ultimo provvedimento che approviamo in via definitiva in questa legislatura, ed è singolare che si tratti proprio della dirigenza scolastica. Poiché è un problema fondamentale per il nuovo modo di essere della scuola, se tra qualche ora si arriverà, come

credo, ad approvare la legge sull'autonomia delle singole unità scolastiche, spero che il nostro voto sia di buon auspicio affinché i membri del prossimo Parlamento si occupino in maniera più approfondita dell'intera questione della dirigenza scolastica.

ZILLI. Ho già manifestato le mie perplessità sul disegno di legge, che peraltro presenta anche una parte positiva; pertanto a nome del Gruppo della Lega Nord annuncio la mia astensione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 18,55.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA MARISA NUDDA